

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 agosto 2023, n. V00006

**Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.**

**OGGETTO:** Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);
- la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, l'art. 20, disciplinante il tetto del trattamento economico dei dipendenti regionali;
- la legge regionale del 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023);
- la legge regionale del 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Dichiarazione dello “stato di calamità naturale” ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, avente a oggetto: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 30, in cui si disciplina la forma associativa delle convenzioni tra enti locali;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 649 del 2 novembre 2016 avente a oggetto: *“Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* la Giunta regionale ha riservato in capo al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale, la predisposizione e l'attuazione di tutte le procedure necessarie per la selezione del Direttore dell'Ufficio speciale;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio (in qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione), la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'art 6 della citata Convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione), il quale dispone che, per quanto non espressamente disciplinato dalla medesima Convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 del citato decreto n. 189/2016, dettante disposizioni in merito agli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”* e, in particolare, il comma 1 bis, in cui si prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, in particolare, l'art. 1, comma 738, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, dopo il comma 4-*sexies*, il seguente: “4-*septies*. *Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023*”, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che:

- sulla base della citata Convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Lazio;
- la procedura per il conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione regionale è disciplinata dal predetto regolamento regionale n.1/2002 ed in particolare dall'allegato H;

VISTA la nota prot. n. 784660 del 14 luglio 2023, con la quale il Presidente ha chiesto di avviare le procedure volte al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, trasmettendo, ai sensi dell'allegato H del citato regolamento, il relativo schema “A”;

ATTESO che, con nota prot. n. 852501 del 28 luglio 2023, è stato pubblicato sull'intranet regionale l'avviso rivolto ai dirigenti del Ruolo della Giunta regionale per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PRESO ATTO che alla data del 4 agosto 2023, termine ultimo della presentazione delle candidature di cui al suddetto avviso, per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, sono pervenute dieci istanze, da parte di soggetti iscritti al ruolo dirigenziale della Giunta;

ATTESO che, come previsto dall'allegato H al citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, con Decreto del Presidente n. T00156 del 7 agosto 2023, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PRESO ATTO che la suddetta Commissione si è riunita l'8 agosto 2023 al fine di valutare le istanze presentate dai dirigenti regionali per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale in parola;

VISTA la nota prot. n. 897190 del 9 agosto 2023, con cui la Commissione ha trasmesso al Responsabile del ruolo le risultanze dei lavori della Commissione medesima;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 897966 del 9 agosto 2023, il Responsabile del Ruolo ha trasmesso, tramite il Segretario della Giunta regionale, gli esiti della valutazione della Commissione, alla Giunta per le valutazioni di competenza;

RITENUTO di individuare in Stefano Fermante il soggetto che presenta le caratteristiche professionali maggiormente rispondenti alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da

raggiungere, per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023:

- il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto, con il quale saranno fissati la durata, corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, gli emolumenti, nel limite di quanto previsto per i direttori regionali e il cui ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto dall'art. 20 della citata L.R. n.4/2013, nonché approvato il contratto di lavoro;
- è stato dato atto che il suddetto incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro accessivo al conferimento dell'incarico e che la relativa spesa trova copertura nelle risorse stanziare nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2023;
- è stato stabilito di trasmettere la deliberazione *de qua* alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale per gli ulteriori adempimenti di competenza;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rilasciate dal dott. Stefano Fermante, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che:

- con nota prot. n. 902931 del 10/08/2023 è stata inviata all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al dott. Stefano Fermante;
- con nota prot. n. 902930 del 10/08/2023, sono state richieste informazioni all'INPS concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato relativi al dott. Stefano Fermante;

VISTE:

- la visura camerale del Registro delle imprese, tramite il sistema Telemaco;
- la visura dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica tramite il sito del Senato della Repubblica;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;

ATTESO che l'accertamento di cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

VISTO lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO, altresì, lo schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto:

- di conferire al dott. Stefano Fermante l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla predetta legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, comunque, con durata massima di tre anni;
- di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al dott. Stefano Fermante, per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, in euro 155.294,23, oltre alla retribuzione di risultato, nei limiti del tetto del trattamento economico previsto dall'art. 20 della l.r. n. 4/2013;
- di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, altresì, l'allegato schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;
- di stabilire che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nelle risorse stanziare nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2023;
- di prendere atto che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;
- di demandare alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale gli adempimenti conseguenti al presente atto ed in particolare la stipulazione del contratto;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di conferire al dott. Stefano Fermante l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione

- straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla predetta legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, comunque, con durata massima di tre anni;
2. di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al dott. Stefano Fermante, per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, in euro 155.294,23, oltre alla retribuzione di risultato, nei limiti del tetto del trattamento economico previsto dall'art. 20 della l.r. n. 4/2013;
  3. di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare, altresì, l'allegato schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;
  5. di stabilire che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nelle risorse stanziare nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2023;
  6. di prendere atto che l'accertamento di cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;
  7. di demandare alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale gli adempimenti conseguenti al presente atto ed in particolare la stipulazione del contratto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 [www.ricostruzione lazio.it](http://www.ricostruzione lazio.it) e trasmesso al Commissario straordinario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Presidente della Regione Lazio  
in qualità di  
Vice Commissario per la  
Ricostruzione post sisma 2016

Francesco Rocca

**CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO.**

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n ..... del ..... è stato conferito a .....l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

TRA

Francesco ROCCA, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce quale Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario della Regione Lazio per la ricostruzione post sisma 2016;

E

---

---

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – Costituzione del rapporto**

Il Vice Commissario della Regione Lazio per la ricostruzione post sisma 2016 conferisce a tempo pieno e determinato l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a \_\_\_\_\_, dirigente regionale che accetta.

**ART. 2 – Durata dell'incarico**

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla predetta legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha comunque durata massima di tre anni.

L'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal Dlgs. n. 39 del 2013 e dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall'incarico di direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e la risoluzione del presente contratto.

**ART. 3 – Obblighi**

Il Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, le funzioni ad esso attribuite previste dal'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 3 novembre 2016.

Il Direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per il predetto Ufficio speciale, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore si impegna all'osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, del "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014, la cui violazione è causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro.

Il Direttore prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio o sulla sezione "Codice Disciplinare" dell'intranet regionale.

#### ART. 4 – Trattamento economico

La retribuzione annua lorda è fissata complessivamente in euro 155.294,23, oltre agli oneri riflessi a carico Ente, ed è corrisposta in tredici mensilità. Compete, altresì, la retribuzione di risultato, nei limiti del trattamento economico previsto dall'art. 20 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4.

Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti.

#### ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali - nonché quelle previste dall'art. 165 del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

#### ART. 6 – Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

#### ART. 7 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 413 del c.p.c.

#### ART. 8 - Registrazione

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 tabella "B" allegata al D.P.R. n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella "B" allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li \_\_\_\_\_

Il Direttore

Il Presidente della Regione Lazio  
in qualità di Vice Commissario per la  
ricostruzione post sisma 2016  
(Francesco ROCCA)

## ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO

**CONFERIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE.**

### PREMESSO CHE

L'articolo 474, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.) e successive modificazioni:

- a) stabilisce che la Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento può prevedere, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano conferiti a persone fisiche, che operano sotto la propria autorità, espressamente designate secondo lo schema "A" dell'allegato "NN" del r.r. 1/2002, da allegare quale addendum al contratto di lavoro;
- b) individua come Soggetti designati di diritto il Capo di Gabinetto, i Direttori regionali, i Direttori delle Agenzie regionali, l'Avvocato coordinatore e il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale;

VISTO l'articolo 2-quaterdecies del d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il quale dispone che *"il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

ATTESO che le soluzioni tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati personali richiedono alla Regione un costante monitoraggio e che tali misure, periodicamente riesaminate ed aggiornate, qualora necessario, devono tener conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, oltre che della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;

ATTESO che il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione, la minimizzazione e anche ad integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed all'adeguato trattamento dei dati personali e che è tenuto, altresì, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per

impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui sopra valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità e che le misure da adottare devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;

CONSIDERATO che ai fini del RGPD per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4, n. 2) del RGPD);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 24 del RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto le misure, tecniche ed organizzative, adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al RGPD;

TENUTO CONTO che l'articolo 29 del RGPD stabilisce la regola generale per cui "*chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*";

DATO ATTO che il dott.....in qualità di **Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** è, secondo quanto disposto dall'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2<sup>quaterdecies</sup> del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni;

RITENUTO che il dott..... in qualità di **Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia le garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(*Obblighi del Soggetto designato*)

1. Il dott.....quale Soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2<sup>quaterdecies</sup> del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e dell'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, svolge i compiti e assume le responsabilità previste dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e osserva scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni.

## Art. 2

*(Istruzioni per il trattamento dei dati personali)*

1. Il dott. ....Soggetto designato, nell'ambito delle sue funzioni, presiede ai trattamenti di dati personali di competenza **dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio**, la cui elencazione e descrizione è riportata nel "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD, attenendosi al rispetto delle seguenti istruzioni:

- a) i trattamenti devono essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, di seguito denominata Garante;
- b) la raccolta dei dati personali e la loro successiva registrazione devono avvenire per il solo perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, comunque, per scopi:
  - 1) *determinati*, pertanto non è consentita la raccolta come attività fine a sé stessa;
  - 2) *espliciti*, quindi il soggetto interessato deve essere informato sulle finalità del trattamento;
  - 3) *legittimi*, pertanto, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- c) i dati personali trattati sono: dati genericamente di natura personale (articolo 4, n. 1), del RGPD); dati sensibili (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali"); dati giudiziari (articolo 10 del RGPD);
- d) le categorie di interessati sono quelle identificate nelle parti di competenza **dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** del "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD;
- e) le operazioni di trattamento nell'ambito della struttura di competenza, dovranno essere organizzate in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite dalla Regione, assicurando l'applicazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'articolo 25 del RGPD, determinando i mezzi del trattamento e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività. Inoltre, dovrà essere adottata ogni misura adeguata, fisica e logica, atta a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità e che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) in veste di Soggetto designato al trattamento dei dati personali, dovrà collaborare con il Titolare del trattamento affinché siano garantiti tutti i diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD. In particolare, dovrà attenersi ad ogni istruzione scritta impartita al riguardo dal Titolare;
- g) dovranno essere rese disponibili al Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali relativamente alla struttura di competenza, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso, dal Responsabile della Protezione dei Dati o da un altro soggetto incaricato;
- h) informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati personali, qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
- i) i dati devono, inoltre, essere:
  - 1) *esatti*, cioè precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
  - 2) *pertinenti*, ovvero il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;

- 3) *completi*: idonei a contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato (da non intendersi nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili);
- 4) *non eccedenti* in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- 5) *conservati per un periodo non superiore a quello necessario* per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;

l) ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento; deve pertanto essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;

m) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è necessario provvedere, previa comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione, al blocco dei dati stessi, ossia alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, fornendo, ad esempio, l'informativa omessa, ovvero provvedendo alla cancellazione dei dati se non è possibile procedere alla regolarizzazione.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite al riguardo dal Titolare del trattamento, dovrà:

- a) individuare e, se presenti, designare le persone autorizzate al trattamento, detti incaricati, che prestano la propria attività all'interno della struttura di propria competenza;
- b) controllare l'operato degli incaricati al trattamento, nonché sensibilizzare gli stessi sugli aspetti normativi ed organizzativi in materia di tutela dei dati personali;
- c) garantire che i profili di accesso ai sistemi informativi da parte degli incaricati al trattamento siano configurati anteriormente all'inizio del trattamento, nonché verificare, almeno una volta l'anno, che tali profili siano conformi con le mansioni svolte. In caso di sospensione dall'attività lavorativa o revoca/esclusione dall'incarico dovrà essere comunicato alle strutture competenti la necessità di procedere alla disattivazione dell'utenza;
- d) assicurare, all'interno della propria struttura, il pieno rispetto degli adempimenti formali nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, tra i quali la predisposizione e il rilascio di informative e la gestione dei diritti degli interessati;
- e) collaborare con il Garante in caso di ispezioni, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati inerenti all'Ufficio di competenza;
- f) collaborare nelle verifiche predisposte dal DPO, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati;
- g) informare prontamente il DPO di ogni questione rilevante in base alla normativa sulla protezione dei dati personali, come la presentazione di eventuali istanze inerenti all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD;
- h) informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il DPO di ogni violazione di dati personali (cosiddetto data breach) entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. In ogni caso, l'informativa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare tale violazione al Garante e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi degli

articoli 33 e 34 del RGPD;

i) nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive al Garante, supportare il Titolare stesso nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Soggetto designato;

l) collaborare, per la struttura di propria competenza, alla redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del RGPD, cooperando con il Titolare e con il Garante, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

m) collaborare per i trattamenti della struttura di competenza e, unitamente al DPO, allo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante, prevista ai sensi dell'articolo 36 del RGPD;

n) garantire che la protezione dei dati personali all'interno della struttura di propria competenza sia realizzata in base alle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del RGPD idonee a ridurre al minimo i rischi di divulgazione, distruzione, perdita o modifica anche accidentale o illegale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

o) collaborare, in caso di modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali e nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e con il DPO, affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti;

p) proporre al Titolare la designazione di eventuali ulteriori Responsabili del trattamento individuati in conformità alle relative disposizioni del RGPD;

q) designare gli amministratori di sistema della struttura di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Protezione dei dati Personali 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) nonché degli ulteriori criteri e modalità definiti dall'allegato "LL" al r.r. 1/2002 e successive modificazioni e darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sistemi informativi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Roma, lì

**PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Presidente della Regione in qualità di  
Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016  
Francesco Rocca

Per accettazione

Roma lì

**IL SOGGETTO DESIGNATO**